

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 25 gennaio 1968 (V. Stampato n. 3981)*

**d'iniziativa del deputato BRANDI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 2 febbraio 1968*

Acquisto di case e di aree edificabili da parte dell'INCIS con le somme ricavate dall'alienazione di alloggi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e successive modificazioni

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato è autorizzato ad utilizzare le somme ricavate dalla alienazione degli alloggi e da versarsi nei conti correnti speciali presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'articolo 11 della legge 27 aprile 1962, n. 231, per:

a) acquisto di aree edificabili, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

b) acquisto di case ai sensi dell'articolo 346, n. 3, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dell'articolo 9 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1913, soltanto quando il demanio di aree fabbricabili dell'Istituto nazio-

nale per le case degli impiegati dello Stato abbia raggiunto il limite delle necessità previste per la realizzazione del programma costruttivo relativo all'utilizzo delle somme pervenute, o che perverranno, all'Istituto per la cessione in proprietà degli alloggi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'articolo 11 della legge 27 aprile 1962, n. 231, nei limiti del 20 per cento delle somme disponibili, e purchè il relativo contratto di acquisto venga stipulato entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.